

UNIONE DEI COMUNI MONTANI AMIATA GROSSETANA 
(Comuni di Arcidosso-Castell'Azzara-Castel del Piano-Cinigiano-Roccalbegna- Santa Fiora-Seggiano-Semproniano)

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI
BENEFICI ECONOMICI**

INDICE

- Articolo 1 Ambito di applicazione
- Articolo 2 Principi
- Articolo 3 Definizioni
- Articolo 4 Settori di intervento
- Articolo 5 Soggetti beneficiari
- Articolo 6 Programmazione e concessione di contributi ordinari
- Articolo 7 Criteri per la concessione dei contributi ordinari
- Articolo 8 Concessione di contributi straordinari
- Articolo 9 Erogazione dei contributi ordinari
- Articolo 10 Erogazione dei contributi straordinari
- Articolo 11 Obblighi dei beneficiari
- Articolo 12 Decadenza
- Articolo 13 Patrocinio
- Articolo 14 Concessione di altri benefici economici
- Articolo 15 Albo dei beneficiari e pubblicità obbligatoria
- Articolo 16 Cumulabilità ed ammissibilità IVA
- Articolo 17 Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI, PATROCINIO E ALTRI BENEFICI ECONOMICI

Articolo 1 – Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'articolo 12 della legge 8 agosto 1990 n. 241, stabilisce i criteri e le modalità per la concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici.
2. Le norme del presente regolamento **non si applicano**:
 - a) ai contributi, comunque denominati, erogati dall'Unione a soggetti cui lo stesso partecipa, a causa di tale partecipazione;
 - b) ai contributi, comunque denominati, erogati dall'Unione nell'esercizio di funzioni delegate e/o impiegando risorse trasferite allo scopo da altri soggetti pubblici, anche nel caso in cui sia prevista una quota di cofinanziamento dell'Unione;
 - c) alle somme, comunque qualificate, erogate dall'Unione a titolo di corrispettivo o di rimborso spese, a causa di rapporti di natura pattizia, anche nel caso in cui queste risultino finalizzate a promuovere o organizzare iniziative e/o eventi in collaborazione con altri soggetti;
 - d) alle somme, comunque qualificate, erogate ad altri soggetti pubblici a titolo di partecipazione a iniziative di sostegno da questi promosse, organizzate e gestite;
 - e) ai contributi e ai benefici economici, comunque denominati, relativi a materie e ambiti specifici, disciplinati da disposizioni comunitarie, statali e regionali.
 - f) alle provvidenze, comunque denominate, dirette a singoli o famiglie in stato di bisogno per motivi di salute o di disagio economico-sociale.
3. Restano salve le disposizioni relative a esenzioni, agevolazioni, tariffe e prezzi agevolati, fruizione gratuita di prestazioni, servizi e beni mobili e immobili di proprietà dell'Unione contenute nei regolamenti di settore.
4. In relazione alle disposizioni di cui al comma precedente, le disposizioni del presente regolamento costituiscono norma generale e di principio e pertanto trovano applicazione per quanto non previsto e disciplinato dai regolamenti di settore.

Articolo 2 – Principi

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici oggetto del presente regolamento è fondata sul principio di sussidiarietà, di cui all'articolo 118 della Costituzione, ed è finalizzata a favorire l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale.
2. Attraverso le norme del presente regolamento, l'Unione garantisce anche il contenimento di tale principio con le esigenze di razionalizzazione dell'impiego delle risorse pubbliche.
3. Le norme del presente regolamento si ispirano ai principi di efficienza, efficacia, pubblicità e trasparenza dell'azione amministrativa, nonché ai principi generali in materia di semplificazione amministrativa, imparzialità e parità di trattamento.
4. Le norme del presente regolamento devono essere interpretate alla luce della normativa comunitaria, statale e regionale e si considerano automaticamente e tacitamente abrogate con l'entrata in vigore di norme in contrasto. Ove, a seguito dell'entrata in vigore di dette norme, si renda necessario procedere a un adeguamento (mero) delle norme del presente regolamento, tale adeguamento viene operato dalla Giunta con propria deliberazione.
5. I contributi e le altre provvidenze previste dal presente regolamento sono finalizzate alla realizzazione di interventi d'interesse pubblico di competenza dell'Unione, diretti a beneficio della collettività amministrata, non riguardano servizi resi direttamente all'amministrazione procedente e comportano l'erogazione o l'ampliamento di un servizio pubblico o di pubblico interesse, costituendo in tal caso il contributo erogato a terzi una modalità di svolgimento dell'azione amministrativa.
6. E' vietata qualsiasi forma di contribuzione intesa a valorizzare il nome o caratteristica dell'ente concedente ovvero eventi di interesse per la comunità locale.
7. Nelle determinazioni che in tal caso gli enti dovranno assumere deve risultare dall'impianto motivazionale il FINE PUBBLICO PERSEGUITO e la rispondenza delle modalità in concreto adottate al raggiungimento della finalità sociale.

Articolo 3 – Definizioni

1. Ai fini e per gli effetti del presente regolamento si intendono per:

- a) **Contributi ordinari:** somme di denaro erogate a sostegno dell'attività ordinaria, esercitata dal soggetto richiedente nell'ambito della propria programmazione per lo meno semestrale;
- b) **Contributi straordinari:** somme di denaro erogate a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo;
- c) **Patrocinio:** riconoscimento del valore civile, morale o culturale di un'iniziativa, evento o manifestazione e dei suoi promotori, ed espressione della simbolica adesione dell'Unione;
- d) **Altri benefici economici:** prestazioni gratuite di servizi, fruizione gratuita o a prezzo agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'Unione o delle quali l'Unione abbia la piena disponibilità; possibilità di utilizzare il personale dipendente alle condizioni di cui all'art.14, comma 4;
- e) **Struttura competente:** l'articolazione organizzativa dell'Unione, competente alla gestione dei procedimenti e dei processi relativi a un determinato ambito di intervento e alla quale il PEG ha assegnato i relativi capitoli di spesa.

Articolo 4 – Settori di intervento

1. La concessione di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici è ammessa in favore di **soggetti pubblici e privati o soggetti collettivi o associativi di cittadini o di organismi operanti negli specifici settori**, relativamente ai seguenti settori di intervento anche nel rispetto dei principi di pari opportunità:

- a) **sociale e socio-assistenziale:** per l'organizzazione e la gestione di attività e servizi socio assistenziali e per l'avvio e la gestione di iniziative di promozione e educazione sociale;
- b) **istruzione, formazione, ricerca scientifica e giovani:** per attività e iniziative promozionali e culturali, realizzate in campo scolastico e delle problematiche giovanili, ovvero finalizzati al raggiungimento di pari opportunità formative ovvero per incontri, convegni dibattiti, mostre e pubblicazioni su argomenti inerenti la scuola e la formazione, la ricerca e le attività extrascolastiche, ovvero ancora per interventi socio educativi a favore di disabili o soggetti svantaggiati o volti a promuovere e favorire il diritto allo studio, con particolare riguardo ai soggetti più deboli;
- c) **cultura, arte e tutela dei beni storici e artistici:** per le attività di conservazione, accrescimento e valorizzazione del patrimonio storico, artistico e culturale del territorio ovvero di allestimento di mostre d'arte e di raccolta di documentazione sulla storia e la cultura locale o, ancora, per la valorizzazione e il rilancio delle istituzioni culturali o per iniziative formative di produzione e di distribuzione in campo musicale, teatrale e cinematografico;
- d) **sport e tempo libero:** per attività e iniziative volte all'educazione e all'avviamento alle attività sportive ovvero finalizzate ad attività ed iniziative di tipo sportivo o ricreativo svolte a favore dei soggetti portatori di handicap e degli anziani o all'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni sportive che presentino particolare rilevanza anche sotto il profilo socio culturale;
- e) **tutela dell'ambiente:** per l'organizzazione di mostre, esposizioni, convegni, dibattiti e attività promozionali in genere per la conservazione, l'accrescimento e la valorizzazione del patrimonio ambientale nella più vasta accezione, ivi compresa la qualità dell'ambiente urbano; per lo svolgimento di attività educative e formative volte a favorire e accrescere l'educazione dei cittadini alle problematiche ambientali;
- f) **turismo:** per l'organizzazione di manifestazioni, mostre, convegni ed eventi e iniziative in genere di richiamo turistico; per le attività e le iniziative di promozione turistica del territorio, anche mediante la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio comunale;
- g) **sviluppo economico:** per l'organizzazione di iniziative ed eventi in genere volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico del territorio e le produzioni locali, con speciale riferimento alle produzioni di qualità nel settore agroalimentare; per la partecipazione a fiere ed eventi non organizzati sul territorio dell'Unione volti a promuovere e valorizzare il tessuto economico e le produzioni locali; per le attività volte allo sviluppo della ricerca scientifica e dell'innovazione tecnologica da applicare alle attività del territorio;
- h) **protezione civile:** per lo svolgimento di attività educative e formative per favorire e accrescere l'educazione dei cittadini allo svolgimento dei compiti della protezione civile; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività e i compiti della protezione civile; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza per le attività di protezione civile;
- i) **attività umanitarie e di sostegno alla pace:** per lo svolgimento di attività educative e formative; per l'organizzazione di eventi volti a promuovere e valorizzare le attività; per l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di particolare rilevanza;

Articolo 5 – Soggetti beneficiari

1. Salvo quanto diversamente previsto nel presente regolamento, possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici:

- a) pubbliche amministrazioni ed enti pubblici in genere;
- b) associazioni di cittadini o di imprese, istituzioni e fondazioni, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio dei comuni dell'Unione, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento; per quanto concerne i soggetti associativi di imprese sono ammesse le sole associazioni, anche di natura consortile, che abbiano come scopo la promozione di produzioni locali agroalimentari ed artigianali di qualità ovvero siano preposte alla tutela ed alla garanzia di marchi di origine o di qualità riconosciuti dall'ordinamento interno o comunitario e che, comunque, non abbiano scopo di lucro;
- c) associazioni non riconosciute e comitati, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio dei comuni dell'Unione, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento;
- d) altri soggetti privati non aventi scopo di lucro, che abbiano la sede o che svolgano la loro attività sul territorio dell'Unione, e che operino nell'ambito dello specifico settore di intervento.

2. Non possono beneficiare di contributi, del patrocinio e di altri benefici economici i soggetti che costituiscano articolazione di partiti o movimenti politici.

Articolo 6 – Programmazione e concessione di contributi ordinari

1. La Giunta dell'Unione, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e delle sue successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore di intervento o solo per alcuni di essi le linee direttrici fondamentali costituenti il programma degli aiuti e dei sostegni economici. Il programma è diretto al sostegno di iniziative pubbliche o private in una logica di sistema considerando l'intero ambito territoriale dell'Unione, fermo restando che specifiche linee di finanziamento possono essere destinate a determinate circoscrizioni territoriali comunali qualora le stesse vengano richieste e finanziate dai comuni competenti per territorio.

Le provvidenze di cui al presente comma possono anche consistere nella concessione gratuita di mezzi o attrezzature con le garanzie da definirsi nell'atto di concessione. Possono altresì consistere in agevolazioni, riduzioni o esenzioni da tariffe o canoni di competenza dell'Unione se ciò è previsto dagli specifici regolamenti di settore.

2. Entro il 28 febbraio e il 30 novembre di ogni anno, le strutture dell'Unione competenti nei vari settori di intervento adottano e pubblicano un bando per la concessione di contributi ordinari.

3. Nel bando devono essere indicati almeno:

- a) l'ammontare della somma a disposizione per i contributi ordinari per l'ambito di intervento di riferimento;
- b) l'ambito di intervento per il quale è previsto il contributo;
- c) i soggetti che possono presentare la richiesta e i relativi requisiti di partecipazione;
- d) le modalità e i termini di presentazione delle richieste;
- e) se il contributo si concretizza solo in una erogazione di denaro o anche in altri benefici economici, ai sensi dell'articolo 14;
- f) i criteri che verranno seguiti per la concessione dei contributi;
- g) le modalità di erogazione del contributo.

4. Il bando deve essere adeguatamente pubblicizzato e diffuso, anche attraverso la diffusione sui siti web dell'Unione e dei Comuni associati.

5. I contributi ordinari vengono concessi dal Responsabile della struttura competente, con propria determinazione, sulla base dei criteri previsti dall'articolo seguente.

6. Il provvedimento di cui al comma precedente deve essere adottato entro 45 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste e deve contenere l'indicazione di tutti i soggetti che hanno presentato la richiesta, motivando, per ciascuno di essi, in relazione alla concessione, e alla relativa quantificazione, o al diniego del contributo.

7. Il Responsabile della struttura competente, con il provvedimento di cui al comma 6, può concedere un contributo di importo minore rispetto alla richiesta presentata, tenuto conto della programmazione delle attività o in relazione alle risorse a disposizione.

8. Per la valutazione dei programmi di attività dei richiedenti, il Responsabile della struttura competente può avvalersi di una Commissione appositamente nominata e composta da soggetti competenti nel settore di intervento oggetto di contributo.

9. L'ammontare del contributo concesso non può superare la differenza tra le entrate e le uscite del programma di attività ammesso a contributo.

10. Sono esclusi dalla presente disciplina i contributi e le compartecipazioni da erogare ai soggetti aggiudicatari, a seguito di procedure selettive pubbliche, della concessione di immobili di proprietà dei Comuni o dell'Unione, destinati a finalità e attività sociali. Tali contributi o compartecipazioni non fanno carico alle risorse di cui al comma 1 del presente articolo e saranno erogati con i tempi e le modalità previste dagli atti di affidamento in concessione del bene. In tali fattispecie, è fatto divieto di deliberare "contributi" a favore dei soggetti aggiudicatari, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

11. I provvedimenti di concessione di contributi o altre provvidenze economiche oggetto del presente articolo indicano, anche ai fini dell'applicazione delle norme sulla decadenza, i termini di realizzazione delle attività sovvenzionate nonché i termini per la rendicontazione.

12. Possono essere ammessi a finanziamento, qualora il bando lo preveda, attività, progetti ed iniziative già avviate nel triennio precedente al termine di scadenza di presentazione delle domande, sempre che l'iniziativa, il progetto, l'attività a tale data non sia conclusa e collaudata.

Articolo 7 – Criteri per la concessione dei contributi ordinari

1. Nella concessione e quantificazione dei contributi ordinari da erogare ai richiedenti, il Responsabile della struttura competente adotta i seguenti criteri:

- livello di coinvolgimento del territorio nell'attività programmata;
- grado di rilevanza territoriale dell'attività;
- livello di coerenza con le linee programmatiche dell'Amministrazione;
- quantità e qualità delle attività e delle iniziative programmate;
- originalità e innovazione delle attività e delle iniziative programmate nell'ambito del settore di intervento;
- livello di prevalenza dell'autofinanziamento rispetto ad altre forme di sostegno, non solo finanziario, da parte di altri soggetti pubblici;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi direttamente da parte del soggetto richiedente per lo svolgimento dell'attività programmata, e relative modalità di svolgimento;
- quantità di lavoro svolto o da svolgersi da parte di volontari per lo svolgimento dell'attività programmata;
- gratuità o meno delle attività programmate;
- accessibilità alle persone diversamente abili.

2. Nell'adozione dei bandi di cui all'articolo 6, il Responsabile della struttura competente può prevedere, in aggiunta a quelli previsti nel comma precedente, ulteriori criteri di valutazione resi necessari dalla specificità dei vari settori di intervento.

Articolo 8 – Concessione di contributi straordinari

1. I contributi straordinari sono concessi a sostegno di particolari eventi, progetti e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente, organizzate di norma sul territorio dell'Unione, e giudicate dall'Amministrazione di particolare rilievo in coerenza con le competenze ed i fini dell'ente.

2. La Giunta dell'Unione, con l'approvazione del PEG finanziario relativo all'esercizio e delle sue successive modifiche, stabilisce, per ciascun settore di intervento o solo per alcuni di essi e le linee direttrici fondamentali costituenti il programma degli aiuti e dei sostegni economici. Il programma è diretto al sostegno di iniziative pubbliche o private in una logica di sistema considerando l'intero ambito territoriale dell'Unione, fermo restando che specifiche linee di finanziamento possono essere destinate a determinate circoscrizioni territoriali comunali qualora le stesse vengano richieste e finanziate dai comuni competenti per territorio.

3. I contributi straordinari sono di norma concessi previa pubblicazione di uno o più bandi nel corso dell'esercizio in attuazione del programma di cui al precedente comma 2. Per quanto concerne i contenuti minimi dei bandi, le modalità di assegnazione ed erogazione e i criteri di selezione delle iniziative ammesse a contributo, si osservano, in quanto applicabili le disposizioni di cui ai precedenti artt. 6 e 7. I bandi escludono l'ammissibilità a contribuzione delle attività avviate da oltre tre anni; al fine del riscontro del termine triennale si prende in considerazione la data di prima ordinazione di forniture, servizi o lavori oggetto dell'attività.

4. Sono esclusi dalla presente disciplina i contributi e le compartecipazioni da erogare ai soggetti aggiudicatari, a seguito di procedure selettive pubbliche, della concessione di immobili di proprietà dei Comuni o dell'Unione, destinati a finalità e attività sociali. Tali contributi o compartecipazioni non fanno carico alle risorse di cui al comma 2 del presente articolo e saranno erogati con i tempi e le modalità previste dagli atti di affidamento in concessione del bene. In tali fattispecie, è fatto divieto di deliberare

"contributi" a favore dei soggetti aggiudicatari, in quanto, questi, evidentemente, sono già retribuiti sulla base della convenzione con essi stipulata.

5. Sono altresì ammessi contributi od altre provvidenze straordinari per la realizzazione di progetti speciali presentati all'Unione e riconosciuti meritevoli di sostegno dalla Giunta dell'Unione con propria deliberazione in ragione della speciale coerenza con la programmazione dell'Ente. La somma da destinare a contributi straordinari di tale specie (non programmati) non può essere superiore al 25% della somma complessiva da destinare alla concessione di contributi. Le provvidenze di cui al presente comma possono anche consistere nella concessione gratuita di mezzi o attrezzature con le garanzie da definirsi nell'atto di concessione. Possono altresì consistere in agevolazioni, riduzioni o esenzioni da tariffe o canoni di competenza dell'Unione se ciò è previsto dagli specifici regolamenti di settore.
6. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il contributo straordinario, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa.
7. La richiesta deve contenere:
 1. l'indicazione di luoghi, date, orari e durata di svolgimento, gratuità o meno per il pubblico e sussistenza di altre forme di sostegno pubblico;
 2. una dettagliata descrizione dell'iniziativa, dalla quale risultino chiaramente gli scopi che il richiedente intende perseguire e la capacità dell'iniziativa di promuovere l'immagine della città;
 3. il tipo di beneficio economico richiesto, nel caso in cui questo consista, esclusivamente o parzialmente, in un altro beneficio economico, ai sensi dell'articolo 14.
8. Alla richiesta devono essere allegati il programma dell'iniziativa e il relativo quadro economico, da cui risultino le spese previste e le risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
9. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
10. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di contributo straordinario viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
11. La Giunta dell'Unione decide in ordine alla concessione del contributo entro 15 giorni dal ricevimento della domanda o entro il diverso termine derivante dalla sospensione praticata ai sensi del comma 5, tenuto conto:
 1. della rilevanza territoriale, sociale e culturale dell'iniziativa proposta;
 2. della capacità dell'iniziativa di promuovere l'artigianato e le produzioni agroalimentari di qualità locali;
 3. dell'originalità e della novità dell'iniziativa proposta;
 4. della sussistenza di altre forme di sostegno, non solo finanziario, provenienti da altri soggetti pubblici;
 5. gratuità o meno dell'iniziativa.
12. Nella motivazione della deliberazione di concessione del contributo deve essere dato conto delle valutazioni effettuate.
13. Non è consentito concedere contributi straordinari per attività o iniziative rientranti nell'attività ordinaria del richiedente.
14. L'ammontare del contributo concesso non può superare il 75% della spesa complessiva effettivamente sostenuta e, comunque, non può superare la differenza tra le entrate e le uscite dell'iniziativa ammessa a contributo.
15. Ai fini della concessione del contributo, non sono considerate spese le voci di spesa relative a prestazioni personali del beneficiario, di suoi dipendenti a qualsiasi titolo, di soci o aderenti, nonché le spese per l'uso di attrezzature o impianti di proprietà o comunque nella disponibilità del beneficiario. Possono essere rendicontate collaborazioni appositamente attivate per la realizzazione dell'iniziativa con l'esclusione dei soggetti di cui sopra.
16. I provvedimenti di concessione di contributi o altre provvidenze economiche oggetto del presente articolo indicano, anche ai fini dell'applicazione delle norme sulla decadenza, i termini di realizzazione delle attività sovvenzionate nonché i termini per la rendicontazione.

Articolo 9 – Erogazione dei contributi ordinari

1. I contributi ordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro 90 giorni dallo svolgimento dell'attività oggetto del programma o dallo svolgimento delle singole iniziative che compongono l'attività complessiva ammessa a contributo.
2. A questo scopo, i soggetti beneficiari, entro 60 giorni dallo svolgimento dell'iniziativa o dell'attività per cui si chiede il contributo, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento delle attività per le quali è stato concesso il contributo e il grado di raggiungimento degli obiettivi;
 - 2) rendicontazione economica dell'iniziativa o dell'attività oggetto del contributo, dalla quale risulti la specifica destinazione del contributo;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa fiscalmente regolari.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 2 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
4. Nel caso in cui le attività o le iniziative ammesse a contributo siano realizzate in forma parziale, il Responsabile della struttura competente, con proprio provvedimento, riduce il contributo concesso.
5. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore dell'ente, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
6. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 10 – Erogazione dei contributi straordinari

1. Per l'erogazione dei contributi straordinari, i soggetti beneficiari, entro 180 giorni dalla data di svolgimento dell'evento o della manifestazione ammessa a contributo ovvero, se l'attività ammessa a contributo è stata realizzata, in tutto o in parte, in epoca antecedente alla data di concessione, a pena di decadenza dal contributo concesso, devono presentare alla struttura competente:
 - 1) una relazione illustrativa sullo svolgimento dell'evento o della manifestazione per cui è stato concesso il contributo;
 - 2) la rendicontazione delle entrate e delle spese, distinte per singole voci;
 - 3) copia delle fatture e dei documenti di spesa;
 - 4) se trattasi di lavori, certificato di regolare esecuzione.
 - 5) dichiarazione ai fini dell'eventuale applicazione di ritenute fiscali.
2. I contributi straordinari sono liquidati con provvedimento del Responsabile della struttura competente entro i trenta giorni successivi.
3. La mancata presentazione della documentazione di cui al comma 1 entro il termine previsto comporta la decadenza dal contributo.
4. L'erogazione del contributo è sospesa nel caso in cui il beneficiario risulti debitore dell'Unione, a qualsiasi titolo, fino a che il debito non sia saldato. E' fatta, comunque, salva la possibilità di compensare il debito con il beneficio concesso.
5. Al contributo si applica la ritenuta d'acconto nei casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 11 – Obblighi dei beneficiari

1. I beneficiari hanno l'obbligo di utilizzare il contributo esclusivamente per le attività e le iniziative per cui è stato concesso.
 2. Ove, in qualunque tempo e in qualsivoglia circostanza, l'amministrazione concedente accerti la distrazione dei fondi per finalità diverse da quelle previste dal provvedimento di concessione, ferme restando le sanzioni anche penali per i responsabili, si procederà al recupero delle somme erogate incrementate degli interessi e dell'eventuale maggior danno da quantificarsi a cura dell'ufficio procedente.
 3. Il recupero delle somme di cui al precedente comma 2 avviene anche per compensazione con eventuali crediti certi, liquidi ed esigibili vantati dal soggetto sanzionato nei confronti dell'Ente.
 4. I beneficiari hanno l'obbligo di dare informazione in ogni prodotto promozionale legato al progetto, attività, iniziativa, ammessi a contributo dell'Unione in virtù del presente regolamento, che lo stesso è realizzato con la partecipazione finanziario dell'Unione.
- A tal fine sarà indicato nei suddetti prodotti la seguente formula: *“iniziativa realizzata con il contributo della Unione dei Comuni Montani Amiata Grossetana”*

Articolo 12 – Decadenza

1. Oltre a quanto previsto dall'articolo 9, comma 3, dall'articolo 10, comma 3 e in caso di inadempimento di quanto previsto dall'art.11, i beneficiari decadono dal contributo concesso:
 - a) nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario non sia stata svolta nei tempi indicati dal provvedimento di concessione. Sono fatti salvi i casi di forza maggiore debitamente motivati e documentati;
 - b) in caso di modifica sostanziale del programma delle attività, delle iniziative o degli eventi per cui sia stato concesso un contributo, sia ordinario che straordinario.
2. Nel caso in cui l'attività programmata per cui è stato concesso un contributo ordinario sia stata svolta in misura parziale, è consentito, anziché dichiarare la decadenza, procedere alla riduzione del contributo concesso in relazione all'attività svolta.
3. Nel caso in cui sia dichiarata la decadenza dal contributo ai sensi del presente articolo, il richiedente non potrà beneficiare di contributi per l'anno successivo.

Articolo 13 – Patrocinio

1. Il patrocinio è concesso dal Presidente con proprio provvedimento motivato, sentito l'Assessore competente per il settore di intervento, con proprio provvedimento motivato.
2. A questo scopo, i soggetti interessati devono presentare una domanda alla struttura competente per il settore di intervento per il quale è richiesto il patrocinio, almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'iniziativa. La domanda deve indicare il tipo di iniziativa e le sue finalità, il programma, tempi, luoghi e modalità di svolgimento.
Nel caso in cui la richiesta non comprenda le agevolazioni e i benefici di cui ai commi 6, 7, 8 e 9 il termine di cui al presente comma è ridotto a 10 giorni.
3. La struttura competente verifica la regolarità della domanda e la completezza della documentazione. Nel caso in cui la domanda risulti irregolare o la documentazione incompleta, la struttura competente, entro dieci giorni dal ricevimento della stessa, impone al soggetto richiedente la regolarizzazione della domanda o l'integrazione della documentazione, assegnando allo scopo un termine perentorio. In tal caso il termine per la conclusione del procedimento è sospeso e riprenderà a decorrere a seguito della regolarizzazione della domanda o dell'integrazione della documentazione.
4. Nel caso in cui la domanda non sia regolarizzata o la documentazione non sia integrata nel termine, la richiesta di patrocinio viene archiviata senza ulteriore comunicazione.
5. Nel caso in cui, contestualmente al patrocinio, sia richiesta anche la concessione di un contributo straordinario, si applicano integralmente gli articoli 8 e 10.
6. La concessione del patrocinio non deve comportare l'assunzione di alcun onere economico da parte dell'ente, fatta salva l'esenzione o la riduzione di canoni e tariffe, nei limiti e con le modalità stabilite dai regolamenti di settore.

Articolo 14 – Concessione di altri benefici economici

1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento, gli altri benefici economici sono considerati contributi, ordinari o straordinari, dell'importo corrispondente al valore economico del beneficio concesso.
2. Il valore economico del beneficio è computato nell'ambito della somma che la Giunta destina a contributi mediante l'approvazione del PEG.
3. Ai fini della determinazione del valore economico del beneficio, in caso di fruizione gratuita o a canone agevolato di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà dell'ente ovvero di cui l'ente abbia la gestione associata, si tiene conto dei canoni ordinariamente praticati. Nel caso di utilizzo di personale dipendente, il valore economico del beneficio è pari al costo orario del personale utilizzato.
4. Il personale dell'Unione è utilizzabile soltanto ove non comprometta il normale svolgimento dei compiti istituzionale e comunque nei limiti e nel rispetto delle normative in materia di personale.
5. Alla concessione di altri benefici economici si applicano le disposizioni previste per i contributi, a seconda che il beneficio sia richiesto per lo svolgimento dell'attività ordinaria o per il sostegno a particolari eventi e iniziative a carattere straordinario e non ricorrente organizzati dal richiedente. Sono, in ogni caso, fatte salve le disposizioni eventualmente contenute nei regolamenti di settore.
6. L'utilizzo dei benefici economici di cui alle presenti disposizioni, nel caso in cui non sia già disciplinato dai regolamenti comunali di settore, è disciplinato da apposita convenzione.
7. Il beneficiario è tenuto a risarcire l'Amministrazione in caso di danneggiamento, perdita, perimento o distruzione del bene.

8. Il beneficiario è tenuto a utilizzare il beneficio esclusivamente per l'uso e le finalità previste. Nel caso in cui il beneficiario non si sia attenuto alle modalità previste o concordate, fatte salve le eventuali norme regolamentari vigenti, questi è obbligato a corrispondere all'Amministrazione il valore economico del beneficio, fatto, comunque, salvo il riconoscimento di eventuali ulteriori danni.
9. Il beneficiario assume la qualità di custode, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 2051 del codice civile.
10. Il beneficiario solleva l'Unione da ogni responsabilità derivante dall'utilizzo di spazi, locali, strutture, impianti e attrezzature di proprietà comunale.
11. Alla concessione temporanea di beni appartenenti al patrimonio dell'Unione si applicano le disposizioni contenute nel vigente regolamento per la gestione del patrimonio.

Articolo 15 – Albo dei beneficiari e pubblicità degli atti concessori

1. I contributi erogati ai sensi del presente regolamento sono inseriti nell'Albo dei beneficiari di provvidenze di natura economica, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 2000 n. 118, aggiornato dalla struttura competente in materia finanziaria.
2. Gli altri benefici economici, di cui all'articolo 14, sono inseriti nell'Albo con l'indicazione del loro valore economico, individuato in base alle norme del presente regolamento.
3. Il presente regolamento è pubblicato in modo permanente ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. n. 33/2013 nell'apposita sezione del sito web dell'Unione.
4. Gli atti di concessione delle sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e comunque di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati di cui al presente regolamento di importo superiore a mille euro sono pubblicati nell'apposita sezione del sito web dell'Unione.
5. La pubblicazione ai sensi del presente articolo costituisce condizione legale di efficacia dei provvedimenti che dispongano concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario; la sua eventuale omissione o incompletezza è rilevata d'ufficio dagli organi dirigenziali, sotto la propria responsabilità amministrativa, patrimoniale e contabile per l'indebita concessione o attribuzione del beneficio economico. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104.
6. È esclusa la pubblicazione dei dati identificativi delle persone fisiche destinatarie dei provvedimenti di cui al presente articolo, qualora da tali dati sia possibile ricavare informazioni relative allo stato di salute ovvero alla situazione di disagio economico-sociale degli interessati.
7. La pubblicazione di cui al precedente comma 4, comprende necessariamente, ai fini del comma 5:
 - a) il nome dell'ente e i rispettivi dati fiscali o il nome di altro soggetto beneficiario;
 - b) l'importo del vantaggio economico corrisposto;
 - c) la norma o il titolo a base dell'attribuzione;
 - d) l'ufficio e il funzionario o dirigente responsabile del relativo procedimento amministrativo;
 - e) la modalità seguita per l'individuazione del beneficiario;
 - f) il link al progetto selezionato e al curriculum del soggetto incaricato.
8. Le informazioni di cui al comma 7 sono riportate, nell'ambito della sezione «Amministrazione trasparente» e secondo modalità di facile consultazione, in formato tabellare aperto che ne consente l'esportazione, il trattamento e il riutilizzo ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. 33/2013 e devono essere organizzate annualmente in unico elenco.

Articolo 16 – Cumulabilità ed ammissibilità IVA

I contributi economici previsti dal presente regolamento non sono cumulabili con eventuali altri contributi comunitari, regionali, locali riguardanti lo stesso progetto.

A tale riguardo nella fase di rendicontazione ciascun beneficiario dovrà, tra l'altro, produrre una dichiarazione attestante il fatto di non aver utilizzato altri contributi pubblici.

Per quanto riguarda l'ammissibilità dell'IVA tale imposta non è sovvenzionabile per la quota che può essere rimborsata al beneficiario o compensata dallo stesso.

Qualora il beneficiario dell'attività finanziata determini l'IVA detraibile, sulla base di una percentuale prorata, ai fini dell'imputazione del costo si deve applicare la percentuale di detraibilità esposta nell'ultima dichiarazione annuale IVA presentata.

Articolo 17 – Norma di prima applicazione, finale e di rinvio

1. Le norme del presente regolamento acquistano efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione della deliberazione di approvazione nell'albo pretorio informatico dell'ente.
2. Alle richieste di contributi presentate prima della data di entrata in vigore del presente regolamento si applicano le disposizioni del presente regolamento per le fasi del procedimento non ancora esaurite.
3. Per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si rinvia alla normativa comunitaria, statale e regionale vigente.
4. Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate eventuali discipline preesistenti.

(Regolamento per la concessione di contributi)